

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 1158

**Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). DGR n. 469 del 28.3.2017: ulteriori disposizioni di esecuzione dell'art. 37 della legge regionale 30.12.2016, n. 40; approvazione dello schema di disciplinare relativo ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della LR 40/2016.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe Pastore, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento;
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*", che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- il comma 27 dell'art. 3 della L. 549/1995 che, nella sua originaria formulazione, stabiliva che il tributo era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione:
  - a) il 10% destinato alle province;
  - b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale istituito con finalità ambientali;
- l'art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 ("*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), è intervenuto sul regime del "tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva quantitativa del 10% in favore delle province e destinando l'intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità ambientali;
- l'articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi istituito, dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- la legge regionale n. 20/2016 che ha costituito l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 37 "Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549" della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40;
- il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, come recentemente modificato dall'art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 che prevede, in materia di ecotassa, quanto segue: "*Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria*

*deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo”.*

- l'art. 37, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, che prevede quanto segue: *“I progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), presentati dai comuni all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre 2016, sono finanziati con deliberazione della Giunta regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2.”;*
- l'art. 37, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, che prevede quanto segue: *“Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.”;*
- la DGR n. 469 del 28 marzo 2017 che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell'art. 37 della LR 40/2016 delega all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l'attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1, art. 37, all'attuazione della disposizione del comma 2, art. 37, commi 1 e 2, e alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme;

#### **CONSIDERATO che:**

- il Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti, con il decreto n. 49 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto *“Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi “c.d. ecotassa). Applicazione ed esecuzione Delibera di Giunta Regionale n. 469/2017 in attuazione dell'art. 37 L. reg. n. 40/2016”*, ha stabilito di:
  - ammettere a finanziamento, a seguito di attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui alla LR 40/2016, art. 37, comma 1, i progetti presentati dai Comuni, per i singoli importi indicati nell'elenco allegato al decreto, *“in quanto del tutto coerenti con le finalità di cui all'art. 3 l.n. 549/95”*, per un importo complessivo ammesso pari ad € 7.643.337,12 alla luce delle domande presentate;
  - disporre, in attuazione della L.R. 40/2016, art. 40, comma 2, la pubblicazione dell'avviso in favore dei Comuni sul cui territorio insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti per presentare progetti coerenti con le finalità previste dall'art. 3 legge n. 549/1995 fissando quale termine di presentazione il giorno 31 luglio 2017;

#### **PRESO ATTO che:**

- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, come già stabilito dalla DGR n. 469 del 28 marzo 2017, verrà disposto l'impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della L.R. 40/2016;

#### **RITENUTO opportuno:**

- delegare al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al fine di dare attuazione in modo celere, efficace ed efficiente all'art. 37 della L.R. 40/2016, oltre alle attività delegate con la DGR n. 469 del 28 marzo 2017, anche l'attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 della LR 40/2016;
- a tale proposito, demandare alla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'adozione dell'atto dirigenziale di impegno e trasferimento delle risorse alla suddetta Agenzia, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 della LR 40/2016, nei limiti di quanto accertato in entrata in relazione al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

- approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della LR 40/2016 e l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente deliberazione si provvede con le risorse di cui all'art. 37 della L. R. 30 dicembre 2016, n. 40; nello specifico a parziale modifica di quanto già stabilito con DGR n. 469 del 28 marzo 2017:

- € 8.250.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95, articolo 3, comma 27) del bilancio autonomo; con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica si provvederà all'impegno di spesa e al successivo trasferimento delle risorse all'**Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti**, nei limiti di quanto accertato al collegato capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, articolo 3, commi da 24 a 38, legge 549/95);
- € 4.500.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Ex Economie Vincolate, anno 2015); con successivo atto della Giunta regionale si provvederà all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione entro i limiti degli spazi finanziari previamente autorizzati.

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e al comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997,

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**


- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di delegare al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al fine di dare attuazione in modo celere, efficace ed efficiente all'art. 37 della L.R. 40/2016, oltre alle attività delegate con la DGR n. 469 del 28 marzo 2017, anche l'attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 della LR 40/2016;
- di demandare alla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'adozione dell'atto dirigenziale di impegno e trasferimento delle risorse alla suddetta Agenzia, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 della LR 40/2016, nei limiti di quanto accertato in entrata in relazione al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

- di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della LR 40/2016 e l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
- di disporre, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della L. 549/1995, l'impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della L.R. 40/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI**

TRA

**L'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO****DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI****Rappresentata dal COMMISSARIO AD ACTA****ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 24/2012**

E

**IL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

PER LA REALIZZAZIONE DEL

Progetto \_\_\_\_\_

Importo a valere sulla Delibera Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2017 € \_\_\_\_\_

Premesso che:

- l'art. 37, comma 1, della L.r. 40/2016 dispone che "I progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), presentati dai comuni all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre 2016, sono finanziati con deliberazione della Giunta regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2.";
- la Delibera Giunta Regionale DGR n. 469 del 28 marzo 2017 recante "Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). DGR n. 469 del 28.3.2017: disposizioni di esecuzione dell'art. 37 della

legge regionale 30.12.2016, n. 40", al fine di dare esecuzione alla suddette disposizione delega all'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti l'attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;

- con decreto n. 49 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto "*Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). Applicazione ed esecuzione Delibera di Giunta Regionale n. 469/2017 in attuazione dell'art. 37 L. reg. n. 40/2016*" il commissario *ad acta* dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ha ammesso a finanziamento, a seguito di attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui alla LR 40/2016, art. 37, comma 1, i progetti presentati dai Comuni per un importo complessivo ammesso pari ad € 7.643.337,12;
- con Delibera n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2017, recante "*Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). DGR n. 469 del 28.3.2017: ulteriori disposizioni di esecuzione dell'art. 37 della legge regionale 30.12.2016, n. 40; approvazione dello schema di disciplinare relativo ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della LR 40/2016.*", la Giunta Regionale ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della LR 40/2016 e l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
- il finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della LR n. 40/2016 contribuisce al programma di impiego delle risorse riveniente dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge n. 549/1995 (progetti volti a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette);

#### Rilevato che

- il Comune di \_\_\_\_\_ con propria nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha presentato al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti progetto coerente con l'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- l'intervento è individuato con CUP \_\_\_\_\_ e CIG \_\_\_\_\_;
- il rispetto della tempistica per l'utilizzo del finanziamento, fissata entro il 31 dicembre 2018, è condizione essenziale per la concessione del finanziamento;
- il RUP ha redatto specifico cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento e alla sua funzionalità, allegato al presente atto per farne parte integrante.

#### ART. 1 (Generalità)

1. I rapporti tra il commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e il Comune di \_\_\_\_\_, soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento regionale di cui alla DGR n. 469/2017 – sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. Per "soggetto attuatore" s'intende il soggetto al quale il commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti trasferisce il finanziamento, e procede all'appalto dei lavori e liquida i vari pagamenti.

## ART. 2

(Appalto ed esecuzione degli interventi)

Il soggetto attuatore dovrà procedere all'appalto e all'esecuzione degli interventi nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Decreto L.vo n. 50 del 18 aprile 2016.

## ART. 3

(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

Il "responsabile unico del procedimento", attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute, svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine;
- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiorna, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento e trasmette al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, con cadenza semestrale, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

## ART. 4

(Cronoprogramma dell'intervento)

1. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al commissario *ad acta* dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti l'avanzamento delle attività e a trasmettere i relativi atti probanti.
2. Il commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento, o nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.

## ART. 5

(Assegnazione definitiva del finanziamento)

A seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – con i criteri di cui al successivo art. 7, sulla base del quale il commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti provvede, ai sensi del D.lgs 118/2011 e in base al cronoprogramma di esigibilità della spesa fornito dal soggetto attuatore, a registrare nelle scritture contabili l'obbligazione giuridicamente perfezionata provvedendo alla concessione definitiva del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara di appalto. **L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a**

disposizione del soggetto attuatore.

ART. 6

(Imprevisti e lavori in economia)

La voce di spesa per imprevisti e lavori in economia riportata nel quadro economico di progetto viene ammessa nel limite massimo complessivo del 10%.

ART. 7

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. L'importo di concessione definitiva del finanziamento è fisso ed invariabile e comprende le seguenti voci di spesa:

- **Spese generali** (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

<i>Importo lavori posto a base di gara</i>	<i>Percentuale massima ammissibile</i>
<i>Fino a € 250.000,00</i>	<i>20%</i>
<i>Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00</i>	<i>18%</i>
<i>Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00</i>	<i>15%</i>
<i>Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00</i>	<i>14%</i>
<i>Oltre € 5.000.000,00</i>	<i>13%</i>

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della Relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto attuatore, non possono superare il 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;

Gli incentivi sono ammissibili a finanziamento per le attività e nei limiti percentuali, calcolati con riferimento alle tabelle di cui al D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia n. 134 del 20/4/2000 di seguito riportate:

I) PERCENTUALE DA APPLICARE ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA

importo a base d'asta (lavori + oneri per la sicurezza)	percentuale da applicare
Inferiore a € 154.937,07	1 %
Compreso tra € 154.937,07 e € 774.685,35	0,95 %
Compreso tra € 774.685,35 e € 5.164.568,99	0,85 %
Compreso tra € 5.164.568,99 e € 25.822.844,95	0,80 %
Oltre € 25.822.844,95	0,70 %

Le spese di cui al predetto incentivo saranno ritenute ammissibili previa verifica:

- dell'esistenza del Regolamento adottato dall'amministrazione;
- del provvedimento da cui risulti la singola attività (progettazione, piano della sicurezza, direzione lavori, collaudo ecc.) svolta con la individuazione dei soggetti designati compresi i collaboratori e con la indicazione a fianco di ciascuno delle attività affidate;
- provvedimento di liquidazione delle somme;

- documentazione relativa al pagamento delle somme che in tal caso può essere costituita da mandato di pagamento nominativo ovvero dalla busta paga del dipendente.
- **Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate.** Tali spese saranno riconosciute ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente erogato;
- **Imprevisti.** Ammissibili nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).
  1. Sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal soggetto attuatore comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
  2. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
  3. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto Attuatore.

ART. 8  
(Perizie di variante)

1. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato dal Soggetto attuatore e nel tempo contrattuale decorrente dalla data di consegna dei lavori.
2. Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 217 del D.lgs n. 50/2016.
3. Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata, la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016. È posta a carico dello stesso Responsabile Unico del Procedimento la redazione di apposita relazione da trasmettere al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Stante il carattere accessorio della variante rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, anche gli interventi modificativi oggetto di variante, devono rispettare i parametri già fissati in fase di programmazione.
4. Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali ecc.) sarà possibile attingere ai fondi accantonati, nella misura prevista, nella voce imprevisti del quadro economico di concessione e, ove non sufficienti, farvi fronte con fondi di bilancio comunale.

ART. 9  
(Erogazioni)

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

1. erogazione dell'anticipazione del 15% dell'importo del contributo finanziario definitivo, al netto dell'eventuale accreditamento dei costi di progettazione, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
  - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
  - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
  - copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
  - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto attuatore;

- attivazione, previo accreditamento del RUP presso i competenti Uffici regionali, del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, con registrazione degli atti contabili tecnico-amministrativi già prodotti e aggiornamento degli stessi entro i successivi dieci giorni dalla data di operatività dei medesimi atti (per i pagamenti fa fede la data di emissione del relativo mandato);
  - presentazione di domanda di pagamento, con allegata documentazione cartacea a supporto delle informazioni riportate nel sistema SGP; ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dal commissario *ad acta* dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per il perfezionamento dell'istruttoria;
2. erogazioni successive pari al 20% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dal commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
  - ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dal commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per il perfezionamento dell'istruttoria;
  - qualora sia dimostrato, in sede di presentazione di domanda di pagamento, un avanzamento contabile in aggiunta a quanto necessario a consentire l'erogazione della rata di anticipazione si potrà provvedere all'erogazione contestuale di tali somme in aggiunta alla rata dovuta;
3. erogazione finale, nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2).

Per l'erogazione il soggetto attuatore dovrà altresì presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere unitamente alla domanda di pagamento.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 13, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive, ove prevista, della quota a carico del cofinanziamento.

Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale.

#### ART. 10 (Rendicontazione)

Indipendentemente dalle tempistiche di erogazione del finanziamento di cui all'art. 9, i soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare nel sistema informatico il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento con le modalità indicate al punto 2) del medesimo articolo e a produrre gli atti tecnico-amministrativi, ugualmente richiamati al medesimo punto 2) con cadenza bimestrale per le successive attività di validazione e consolidamento e verifica da parte dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

A conclusione dell'intervento il soggetto attuatore trasmette al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell'opera.

ART. 11  
(Controlli)

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e la Regione si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e la Regione rimangono estranee ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento; le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto attuatore.

ART. 12  
(Collaudi)

L'opera oggetto dell'intervento è soggetta a collaudo tecnico-amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al D.L.vo n. 50/2016.

ART. 13  
(Sanzioni e Revoche)

1. All'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del soggetto attuatore.
3. Lo stesso potere di revoca l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il soggetto attuatore, comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca il soggetto attuatore, è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà inoltre dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del soggetto attuatore.
7. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, invita il soggetto attuatore ad adempiere entro un termine massimo di giorni 30, pena la revoca del finanziamento.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento per i danni arrecati.

## ART. 14

(Richiamo generale alle norme vigenti)

Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni oggetto del presente disciplinare.

## ART. 15

(Sottoscrizione del presente atto)

Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del Soggetto Attuatore, Ente beneficiario finale, e restituito al commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Per l'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Il Commissario ad acta

Avv. Gianfranco Grandaliano

\_\_\_\_\_ (firma digitale)

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Soggetto Attuatore

\_\_\_\_\_ (firma digitale)

Bari, \_\_\_\_\_

**Il presente allegato è formato**

da n° ..... &amp; ..... facciate

Il Dirigente della Sezione  
Ciclo dei Rifiuti e Bonifici  
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)